



SOGIMA HOLDING S.R.L.

(REA LT-202680)

ARPAC S.R.L, FAMA S.R.L., CO.ED.IM. S.R.L.

“ALLEGATO A”

CODICE ETICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche e integrazioni



Powered by Paccofacile.it © 2021. Tutti i diritti riservati.

SOGIMA HOLDING S.r.l., Via dell'Industria n. 4 – 04011 Aprilia (LT) P.IVA 02830440596

INDICE

SEZIONE I

1. IL GRUPPO SOGIMA E LA SUA MISSION	5
2. Finalità del Codice Etico.....	7
3. I Destinatari	8
4. Il garante dell'applicazione del Codice Etico	10
5. Validità ed efficacia del Codice Etico	11
CAPO I	12
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	12
Art. 1	12
Premessa	12
Art. 2	12
Il Codice Etico	12
Art. 3	13
I destinatari.....	13
Art. 4	14
Efficacia e Divulgazione	14
Art. 5	14
Il Gruppo Sogima	14
CAPO II	15
PRINCIPI ETICI GENERALI	15
Art. 6	15
Imparzialità	15
Art 7	15
Onestà.....	15
Art. 8	15
Dovere di correttezza e conflitto di interesse	15
Art. 9	16
Integrità	16
Art. 10	16
Trasparenza	16
Art. 11	16
Efficienza.....	16
Art. 12	17
Tutela della <i>privacy</i>	17

Art. 13	17
Utilizzo dei sistemi informatici	17
Art. 14	17
Risorse umane	17
Art. 15	18
Tutela dell'ambiente.....	18
Art. 16	18
Rapporti con enti e istituzioni pubbliche.....	18
Art. 17	18
Tutela della personalità individuale	18
Art. 18	19
Tutela della salute e sicurezza sul lavoro	19
Art. 19	19
Tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (antiriciclaggio)	19
Art. 20	19
Ripudio delle organizzazioni criminali	19
Art. 21	20
Ripudio del terrorismo.....	20
Art. 22	20
Tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.....	20
Art. 23	20
Collaborazione con le Autorità in caso di indagini	20
Art. 24	21
Rapporto con soggetti privati	21
Art. 25	21
Tutela del capitale sociale e dei creditori.....	21
Art. 26	21
Qualità dei Servizi e dei Prodotti	21
CAPO III	22
NORME DI COMPORTAMENTO	22
Art. 27	22
Principi e norme di comportamento per i componenti degli organi sociali.....	22
Art. 28	23
Regole di condotta specifiche per Amministratori, Soci e Dirigenti.....	23
Art. 29	24
Principi e norme di comportamento per il Personale e per i collaboratori	24

Art. 29 <i>bis</i>	25
Conflitto di interessi	25
Art. 29 <i>ter</i>	25
Ripudio di qualsivoglia forma di corruzione	25
Art. 29 <i>quater</i>	26
Rapporti con fornitori, appaltatori, terze parti contrattuali	26
Art. 29 <i>quinquies</i>	26
Riservatezza	26
Art. 29 <i>sexies</i>	27
Diligenza nell'utilizzo dei beni del Gruppo Sogima.....	27
Art. 29 <i>septies</i>	27
Bilancio ed altri documenti sociali.....	27
Art. 29 <i>octies</i>	27
Sicurezza e salute.....	27
Art. 29 <i>novies</i>	28
Antiriciclaggio	28
Art. 29 <i>decies</i>	29
Utilizzo dei sistemi informatici	29
Art. 29 <i>undecies</i>	30
Controllo e trasparenza contabile	30
Art. 29 <i>duodecies</i>	31
Tutela del capitale sociale e dei creditori.....	31
Art. 30	32
Principi e norme di comportamento per i Terzi destinatari	32
CAPO IV.....	33
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO	33
ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE.....	33
Art. 31	34
Comunicazione e Diffusione del Codice Etico	34
Art. 32	35
Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	35
Art. 33	35
Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni.....	35
Art. 34	36
Segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico	36

1. IL GRUPPO SOGIMA E LA SUA MISSION

Sogima Holding Srl è una società a responsabilità limitata, avente Sede legale in Aprilia (LT) alla Via dell'industria n. 4, capogruppo rispetto alle Società ARPAC S.R.L, FAMA S.R.L., CO.ED.IM. S.R.L.

Sogima Holding Srl è titolare del 100% delle quote societarie delle Società ARPAC S.R.L, FAMA S.R.L. e CO.ED.IM. S.R.L.. La stessa è altresì titolare del dominio *www.paccofacile.it* oltrechè del marchio *paccofacile.it* (reg. n. 302015-0001669939), depositato presso la Camera di Commercio di Latina in data 4 maggio 2016.

Le società ARPAC S.R.L, FAMA S.R.L. hanno per oggetto sociale la Logistica nel campo delle Spedizioni e dei Trasporti attraverso il portale *Paccofacile.it* mediante il quale acquisiscono le commesse da svolgere ed attualmente dividono le loro aree di competenza nel seguente modo: ARPAC S.R.L. centro-sud Italia ed Estero; FAMA S.R.L. nord d'Italia.

CO.ED.IM. S.R.L. ha per oggetto sociale l'attività immobiliare ed edilizia: costruzioni, ristrutturazioni e vendita di fabbricati civili e commerciali.

Si occupa dell'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, completamento ed ammodernamento di immobili, sia in proprio che tramite l'affidamento in qualità di committente e di *general contractor*.

Il presente Codice Etico vale per tutte le anzidette Aziende che da qui in avanti sono a tal fine dette anche "il Gruppo Sogima" ove considerate nel loro complesso.

Come segnalato anche nel MOG 231/01 la *mission* principale del Gruppo Sogima è:

- Semplificare al massimo il processo di spedizione esaltandone la qualità e la professionalità;
- Fornire uno strumento di lavoro completo e flessibile per soddisfare le esigenze sia del cliente occasionale che dei venditori *online*;

- Offrire un elenco di servizi che copra qualsiasi richiesta di spedizione, corredato da molteplici e utilissimi accessori;
- Permettere la richiesta di Preventivi per spedizioni *non-standard* e trasporti di moto, merci ed arredi, avvalendosi dei servizi e delle competenze dei *partners*, al fine di formulare offerte vantaggiose e dettagliate;
- Seguire il Cliente costantemente mettendo a sua disposizione l'esperienza e la professionalità dello staff preposto, disponibile e contattabile via *CHAT*, *E-MAIL* e *TELEFONO*;
- Permettere ai clienti di usufruire di tutto l'ambiente Paccofacile.it con Listini Nazionali ed Internazionali tra i più bassi del *web*.

Paccofacile.it è strutturato coerentemente con la propria *VISION* che considera tutti i clienti, senza distinzione di numero di spedizioni o di tipologia, come clienti *TOP* a cui offrire tutti i servizi, alla massima qualità e al prezzo migliore.

A garanzia della qualità dei servizi e del monitoraggio sulla logistica della spedizione l'Azienda è proprietaria del Sistema *ACONDEV ACTIVE CONTROL DEVICE*, in grado di localizzare, verificare e proteggere la merce ovunque nel mondo indipendentemente dal vettore utilizzato.

ACONDEV è altresì marchio registrato presso la Camera di Commercio di Latina in data 10 novembre 2021 (domanda 302021-000027086).

Il Sistema *ACONDEV* opera attraverso Tecnologia "a radiofrequenze" attraverso l'utilizzo di *microchip* installati all'interno degli imballaggi, *container* o prodotti. Essa è in grado di fornire informazioni in tempo reale circa atmosfera, temperatura, umidità, movimento, velocità e posizione del prodotto spedito.

L'adozione di un Codice Etico rappresenta per il Gruppo Sogima un'opzione di civiltà e di cultura democratica.

L'adozione del presente Codice Etico costituisce espressione della volontà del Gruppo Sogima di promuovere uno *standard* etico significativo nello svolgimento delle attività societarie, e di vietare quei comportamenti in contrasto con i valori etici che questo Codice intende promuovere e garantire.

È per questo che il Gruppo si impegna ad adottare tutte le misure necessarie dirette a facilitare la conoscenza e l'applicazione di tutte le norme contenute nel presente Codice Etico, prevedendo inoltre l'ipotesi di penalizzazioni nel caso di mancato rispetto dei contenuti ma anche di premiare chi sottoscrive il presente documento, oltre chi si renderà degno di nota per gesti che ne richiamano i valori.

Pertanto il Gruppo Sogima ha deciso di dotarsi del Codice Etico come guida ed ispirazione di comportamento per tutti coloro che a vario titolo partecipano al progetto della Holding.

2. Finalità del Codice Etico

Il rispetto delle norme e dei principi etici e deontologici costituisce un presupposto imprescindibile al fine di garantire la qualità delle attività svolte dal Gruppo.

È convincimento del Gruppo che l'etica nella conduzione delle attività sociali sia condizione per il successo dell'impresa nel raggiungimento dei propri obiettivi da parte di tutti coloro che in essa operano, con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, salvaguardando la reputazione del Gruppo Sogima nel suo complesso.

Al fine di promuovere la dimensione etica nelle attività sociali, il Gruppo Sogima ha deciso di adottare un codice etico aziendale (il "Codice etico") che, in linea con i principi di comportamento di lealtà e onestà già condivisi dall'azienda, è volto a regolare, attraverso norme comportamentali, l'attività dell'azienda stessa, fissando i principi generali cui deve conformarsi l'intera struttura societaria.

In considerazione di quanto esposto, Sogima Holding Srl e le partecipate si impegnano a realizzare iniziative volte a promuovere e implementare la conoscenza dei principi espressi nel presente Codice Etico da parte dei destinatari tutti e a fornire tutti gli strumenti più adeguati per favorirne la corretta interpretazione e applicazione.

Il Gruppo Sogima si impegna, inoltre, a promuovere lo sviluppo e la crescita del proprio personale organizzando corsi di formazione volti a sviluppare consapevolezza, capacità, conoscenze e competenze tese al miglioramento delle prestazioni correlate ad un determinato ruolo professionale.

Il Codice rappresenta uno strumento di pubblicizzazione e diffusione di principi non derogabili del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del quale è parte integrante: le sinergie fra Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono sottolineate dall'assegnazione all'Organismo di Vigilanza delle funzioni di Garante del Codice Etico, con il compito di promuoverne e verificarne l'attuazione (per maggiori dettagli sull'Organismo di Vigilanza si rimanda al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo del Gruppo Sogima, Parte Generale, Paragrafo 5).

L'Amministrazione attualmente in carica ha ritenuto di sostanziale importanza ridefinire con maggiore chiarezza i valori e i principi che guidano l'azione del Gruppo, all'interno e all'esterno del proprio perimetro, per garantire che tutte le attività sociali siano svolte nell'osservanza delle norme di riferimento, in un quadro di lealtà, onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei legittimi interessi di tutti i soggetti con cui la Holding entra in contatto.

Il Codice è, inoltre, distribuito in modo capillare, partendo dal vertice amministrativo fino ai neoassunti, ed è illustrato attraverso azioni differenziate che comportano l'utilizzo di strumenti interattivi, oltre a presentazioni dedicate e all'integrazione nei corsi di formazione.

Il presente Codice Etico è pubblicato sul portale *web* delle Società costituenti il Gruppo Sogima.

L'osservanza da parte dell'intera struttura societaria è di importanza fondamentale per l'efficienza, l'affidabilità e la reputazione di Sogima Holding Srl e delle partecipate, quali fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo e l'affermazione del buon nome del Gruppo.

3. I Destinatari

I principi etici contenuti nel presente Codice si applicano a Sogima Holding Srl e alle partecipate.

Attesa la finalità di indirizzare eticamente l'attività della Holding, il presente Codice è vincolante per tutti gli amministratori, i sindaci, i soggetti che operano per la Società incaricata della revisione delle Società costituenti il Gruppo ove nominati (di seguito, rispettivamente indicati quali "Amministratori", "Sindaci" e "Revisore"), i suoi dipendenti, inclusi i dirigenti (di seguito, congiuntamente indicati quali "Personale"), senza alcuna eccezione, nonché per tutti coloro che, pur esterni al Gruppo, operino, direttamente o indirettamente (es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, appaltatori, subappaltatori, *partner* commerciali, ecc., di seguito, indicati quali "Terzi destinatari").

Tutti i destinatari sono, pertanto, tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico. In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse del Gruppo giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

L'osservanza delle norme del Codice deve, in particolare, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti delle Società costituenti il Gruppo Sogima ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del codice civile.

La violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con il Gruppo Sogima e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali regolamenti aziendali adottati dal Gruppo Sogima.

Tali principi, pertanto, costituiscono le fondamentali norme di comportamento per tutti i componenti del Gruppo.

Nello specifico per:

- esponenti del Gruppo (Amministratori, Direttore Amministrativo, Soci);
- i componenti degli organi di governo. Sono organi di governo del Gruppo Sogima: l'Assemblea dei soci, l'Amministratore Unico e il Direttore Amministrativo;

- i componenti degli organi di controllo. Sono organi di controllo del Gruppo Sogima: il *Data Protection Office* (Responsabile della protezione dei dati); il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi; l'Organismo di Vigilanza (il Gruppo si è dotato di un Organismo di Vigilanza monocratico); il sindaco e il revisore se previsto;

- personale tecnico amministrativo;

- personale dipendente in generale;

- lo *staff* medico;

- collaboratori, che intrattengono con le Società costituenti il Gruppo, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, rapporti di collaborazione (cd. Terzi destinatari);

- gli altri soggetti che in forza di un rapporto organico e/o contrattuale agiscono in nome e/o per conto del Gruppo;

- i soggetti esterni ai quali le Società costituenti il Gruppo affidano la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di beni (c.d. fornitori) o la prestazione di servizi, e a ogni altro soggetto non ricompreso nelle categorie precedenti a cui la normativa estenda l'applicazione del presente Codice e delle disposizioni collegate (cd. Terzi destinatari);

- gli *sponsor*.

L'accettazione dei principi del presente Codice impegna i destinatari non solo a rispettarli, ma anche a promuoverli, a diffonderne la conoscenza e ad assumere la responsabilità della loro attuazione in relazione ai ruoli svolti all'interno del Gruppo e alle esperienze di ognuno.

Ispirandosi a questi principi, nell'esercizio delle proprie responsabilità e dei propri poteri, il Gruppo è impegnato a favorire:

- la leale collaborazione e la trasparenza nella gestione di tutte le attività societarie;

- la responsabilità, l'onestà, l'integrità, la professionalità;

- la valorizzazione del merito;

- la libertà, la dignità e la promozione delle persone;

- l'uguaglianza e il rifiuto di ogni discriminazione, le pari opportunità, la solidarietà, l'equità;
- la tutela dell'ambiente e la salubrità dei luoghi destinati allo svolgimento delle attività sociali.

Ciascun componente del Gruppo deve operare per la medesima rispettando le norme contenute nel presente Codice, aventi la funzione di definire i principi ed i valori fondanti nei rapporti interni e nei rapporti con gli interlocutori esterni.

Tutti i destinatari del presente Codice hanno il dovere di cooperare per mantenerne alti il buon nome del Gruppo cui a vario titolo appartengono. Essi sono tenuti a rispettare i diritti altrui negli atti e nelle espressioni, a svolgere con rigore, professionalità, dignità e decoro, le funzioni affidate e, ad osservare scrupolosamente tutte le norme che disciplinano l'attività del Gruppo Sogima, con speciale riguardo alle previsioni di cui al d.lgs. 231/2001 e al presente Codice Etico dei quali il Gruppo si è dotato.

Nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione, inclusi i *social media*, i componenti del Gruppo si impegnano a non recare danno al prestigio e all'immagine del Gruppo Sogima di cui fanno parte. Si impegnano altresì a rispettare la riservatezza delle persone, salvo il legittimo esercizio della libera manifestazione del pensiero e della libertà di critica.

Tutti i destinatari del presente Codice hanno l'obbligo di prevenire comportamenti scorretti e di segnalarne casi di sua violazione di cui vengano a conoscenza.

4. Il garante dell'applicazione del Codice Etico

Sogima Holding Srl e le partecipate attribuiscono al proprio Organismo di Vigilanza la funzione di Garante dell'applicazione Codice Etico.

Riguardo la composizione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza si rinvia alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.¹

L'Organismo di Vigilanza di cui il Gruppo si è dotato vigila con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

¹ Si veda: **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogima Holding Srl e partecipate**, Parte generale, Par. 5, *Organismo di Vigilanza*.

Il Codice non può coprire tutte le situazioni in cui insorgono eventuali problemi operativi o etici. In tali circostanze, quando un problema e/o aspetto non è trattato chiaramente nel Codice, il destinatario ha la responsabilità di sollevare la questione dinanzi al Garante del Codice Etico.

Analogamente ogni violazione e/o comportamento sospetto che possa concretizzare potenzialmente una violazione del presente Codice deve essere portato immediatamente a conoscenza del Garante del Codice Etico.

5. Validità ed efficacia del Codice Etico

Il Codice Etico ha validità sia in Italia sia all'estero.

Nel contesto delle attività dirette al compimento della sua *mission* il Gruppo agisce in coerenza con i principi contenuti nel presente Codice perseguendo un livello di prestazioni volto alla piena soddisfazione dei propri interlocutori attraverso la ricerca costante della qualità e della crescita impiegando tecnologie compatibili con l'ambiente e la sicurezza anche al fine di minimizzare i rischi per il contesto sociale in cui opera. Pertanto, Sogima Holding Srl e le partecipate si impegnano ad osservare i principi del Codice sia nei rapporti interni fra il Personale sia nei rapporti fra questi e i soggetti esterni.

L'intera struttura societaria ha la responsabilità di rispettare tutte le leggi, norme, regolamenti vigenti in materia nonché tutte le disposizioni del presente Codice e il corpo dei Regolamenti di cui il Gruppo si è dotato.

Tutti i destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice medesimo, come anche del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo relativi a Sogima Holding Srl e alle partecipate, nonché a contribuire alla loro attuazione ed alla loro diffusione, promuovendone il rispetto.

Le regole contenute nel Codice integrano il comportamento che i destinatari sono tenuti ad osservare in virtù delle leggi vigenti, civili e penali, e degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Premessa

Sogima Holding Srl e le partecipate (Arpac Srl, Fama Srl e Co.Ed.Im. Srl) osservano pienamente le leggi, i regolamenti e, in generale, le normative vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui svolge *business* o intrattiene relazioni. In nessun caso, è ammesso perseguire o realizzare l'interesse delle Società costituenti il Gruppo Sogima in violazione di leggi dello Stato Italiano, dell'Unione Europea come di ogni altro Paese presso cui il Gruppo, dato l'oggetto della propria attività opera. Né è consentito ad alcuna delle predette società di abusare della propria posizione.

Art. 2

Il Codice Etico

Il Codice Etico del Gruppo Sogima reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno alle Società costituenti il Gruppo, nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

Art. 3 **I destinatari**

Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti:

- esponenti del Gruppo (Amministratori, Direttore Amministrativo, Soci e Partners);
- i componenti degli organi di governo. Sono organi di governo del Gruppo Sogima: l'Assemblea dei soci, l'Amministratore Unico e il Direttore Amministrativo;
- i componenti degli organi di controllo. Sono organi di controllo del Gruppo Sogima: il *Data Protection Office* (Responsabile della protezione dei dati); il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi; l'Organismo di Vigilanza (il Gruppo si è dotato di un Organismo di Vigilanza monocratico).
- personale tecnico amministrativo;
- personale dipendente in generale;
- lo *staff* medico;
- collaboratori, che intrattengono con le Società costituenti il Gruppo, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, rapporti di collaborazione (cd. Terzi destinatari);
- gli altri soggetti che in forza di un rapporto organico e/o contrattuale agiscono in nome e/o per conto del Gruppo;
- i soggetti esterni ai quali le Società costituenti il Gruppo affidano la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di beni (c.d. fornitori) o la prestazione di servizi, e a ogni altro soggetto non ricompreso nelle categorie precedenti a cui la normativa estenda l'applicazione del presente Codice e delle disposizioni collegate (cd. Terzi destinatari);
- gli *sponsor*.

Art. 4

Efficacia e Divulgazione

L'appartenenza al Gruppo Sogima, quale dipendente o collaboratore di esso, comporta l'accettazione incondizionata del presente Codice Etico.

Copia del Codice Etico è disponibile e consultabile sul portale *web* delle Società costituenti il Gruppo Sogima, e pertanto tutti i soggetti destinatari sopraindicati tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all'uopo previste dal Gruppo.

L'ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.

Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della conoscenza dello stesso.

Art. 5

Il Gruppo Sogima

Il Gruppo Sogima s'impegna a operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività.

CAPO II

PRINCIPI ETICI GENERALI

Art. 6

Imparzialità

Il Gruppo Sogima disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, orientamento sessuale, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi i propri fornitori.

Art 7

Onestà

I destinatari debbono avere la consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e non devono perseguire l'utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti e delle norme del presente Codice.

Art. 8

Dovere di correttezza e conflitto di interesse

I destinatari, devono agire correttamente al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, vale a dire situazioni in cui il perseguimento del proprio interesse sia in contrasto con quello del Gruppo. Sono, inoltre, da evitare situazioni attraverso le quali un dipendente, un amministratore o altro destinatario possa trarre

un vantaggio e/o un profitto indebiti da opportunità conosciute durante e in ragione dello svolgimento della propria attività.

Art. 9 Integrità

Sogima Holding Srl e le partecipate non approvano né giustificano alcuna azione di violenza o minaccia finalizzata all'ottenimento di comportamenti contrari alla normativa vigente, ivi inclusa quella del Codice Etico.

Art. 10 Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno del Gruppo Sogima. Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Art. 11 Efficienza

In ogni attività lavorativa deve essere perseguita l'economicità della gestione e dell'impiego delle risorse aziendali, nel rispetto degli standard qualitativi più avanzati. Sogima Holding Srl e le partecipate si impegnano, altresì, a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali, nonché a gestire il proprio patrimonio ed i propri capitali adottando tutte le cautele necessarie a garantire il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 12

Tutela della *privacy*

Il Gruppo Sogima si impegna, altresì, a tutelare la *privacy* dei destinatari, nel rispetto delle normative vigenti, nell'ottica di evitare la comunicazione o la diffusione di dati personali in assenza dell'assenso dell'interessato. L'acquisizione e il trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati del Personale e degli altri soggetti di cui il Gruppo Sogima disponga, avviene nel rispetto di specifiche procedure volte ad evitare che persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza.

Art. 13

Utilizzo dei sistemi informatici

Il Gruppo Sogima persegue l'obiettivo del corretto utilizzo dei servizi informatici o telematici, in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei dati trattati, a tutela degli interessi del Gruppo e dei terzi.

Art. 14

Risorse umane

Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale. Il Gruppo tutela la crescita e lo sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo alla integrità morale e fisica del Personale.

Il gruppo si impegna a non favorire forme di clientelismo e nepotismo, nonché a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa con soggetti coinvolti in fatti di terrorismo.

Il Personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Il neoassunto deve essere reso edotto di tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro. Il riconoscimento di aumenti salariali o di altri strumenti d'incentivazione e l'accesso a ruoli ed incarichi di maggiore responsabilità sono legati, oltre che alle norme stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, alla *performance* individuale dei dipendenti, oltre che alla capacità di esprimere le

competenze organizzative attraverso comportamenti improntati ai principi etici di riferimento del Gruppo, indicati dal presente Codice.

Art. 15

Tutela dell'ambiente

Il Gruppo Sogima riconosce alla salvaguardia dell'ambiente un'importanza fondamentale. Conseguentemente, il Gruppo Sogima si impegna a salvaguardare l'ambiente e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ed il costante monitoraggio dei processi aziendali.

Art. 16

Rapporti con enti e istituzioni pubbliche

Il Gruppo Sogima persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione, ivi incluso per ciò che attiene la richiesta e/o la gestione di erogazioni pubbliche, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, in armonia con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

I rapporti con interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati.

Art. 17

Tutela della personalità individuale

Il Gruppo Sogima riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile.

Art. 18

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Il Gruppo persegue con il massimo impegno l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. A tale proposito, il Gruppo Sogima adotta le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività di impresa e, ove ciò non sia possibile, per una adeguata valutazione dei rischi esistenti, con l'obiettivo di contrastarli direttamente alla fonte e di garantirne l'eliminazione ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro gestione. Nell'ambito della propria attività il Gruppo si impegna ad adeguare il lavoro all'uomo, ivi incluso per ciò che attiene la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo, nonché per ridurre gli effetti di tali lavori sulla salute.

Art. 19

Tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (antiriciclaggio)

Il Gruppo Sogima ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione. Deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali. Deve, inoltre, essere garantita la trasparenza e la tracciabilità di tutte le operazioni e transazioni, finanziarie e non, che devono essere fedelmente rispecchiate nella situazione economico, finanziaria e patrimoniale del Gruppo.

Art. 20

Ripudio delle organizzazioni criminali

Il Gruppo Sogima ripudia ogni forma di organizzazione criminale (in particolare le associazioni di tipo mafioso), di carattere nazionale e transnazionale. L'Ente adotta le misure idonee a prevenire il pericolo di un proprio coinvolgimento o dei suoi dipendenti in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni. A tal fine, il

Gruppo Sogima non instaura alcun rapporto di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali, così come non finanzia o, comunque, agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.

Art. 21

Ripudio del terrorismo

Il Gruppo Sogima ripudia ogni forma di terrorismo e intende adottare, nell'ambito della propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo, così da contribuire all'affermazione della pace tra i popoli e della democrazia. A tal fine, il Gruppo si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi.

Art. 22

Tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale

Il Gruppo Sogima rispetta la normativa in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi ed in materia di diritto di autore. Il Gruppo non consente l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualunque scopo, di prodotti con marchi, segni contraffatti nonché la fabbricazione o la commercializzazione o, comunque, qualsivoglia attività concernente prodotti già brevettati da terzi e sui quali essa non vanta diritti.

Art. 23

Collaborazione con le Autorità in caso di indagini

Il Gruppo Sogima riconosce il valore della funzione giudiziaria e amministrativa e persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti con le Autorità competenti. A tal fine, vieta qualsiasi comportamento volto o idoneo ad interferire con le indagini o gli accertamenti svolti dalle Autorità competenti e, in particolare, ogni condotta diretta ad ostacolare la ricerca della verità, anche attraverso l'induzione di persone chiamate dall'Autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci. Il

Gruppo si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a prestare la collaborazione richiesta dalle Autorità, nei limiti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 24

Rapporto con soggetti privati

Il Gruppo Sogima considera un valore fondamentale ed imprescindibile che i rapporti con i privati (fornitori, appaltatori, subappaltatori, consulenti, *partner* commerciali ecc.) siano improntati alla massima lealtà, integrità, correttezza e buona fede.

Art. 25

Tutela del capitale sociale e dei creditori

Uno degli aspetti centrali che qualificano eticamente la condotta di Sogima Holding Srl e delle partecipate è costituito dal rispetto di principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con il Gruppo, e, in genere, la trasparenza e la correttezza dell'attività del Gruppo medesimo sotto il profilo economico e finanziario. Il Gruppo Sogima, pertanto, intende garantire la diffusione e l'osservanza di regole di comportamento intese alla salvaguardia dei predetti valori, anche al fine di prevenire la commissione dei reati societari contemplati nel d. lgs. 231/01.

Art. 26

Qualità dei Servizi e dei Prodotti

Il Gruppo Sogima orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti attesi.

CAPO III

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 27

Principi e norme di comportamento per i componenti degli organi sociali

Gli organi sociali, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che al rispetto della legge, della normativa vigente e dello statuto, sono tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello e del Codice Etico che ne è parte. Ai loro componenti è richiesto:

- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati (inclusi i creditori sociali), le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro operatore nazionale ed internazionale;

- di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti del Gruppo;
- di garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività degli organi sociali;
- di assicurare la condivisione della *mission* e un puntuale spirito critico, al fine di garantire un contributo personale significativo;
- di valutare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno del Gruppo, astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell'ambito della propria attività;
- di non ostacolare in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione svolte dai soci, dagli altri organi sociali, incluso l'Organismo di Vigilanza, o dalla società di revisione;
- di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che indiretti. Ogni attività di comunicazione verso l'esterno deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere atta a salvaguardare le informazioni *price sensitive* e quelle coperte da segreto industriale;
- di rispettare, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie responsabilità, le norme di comportamento dettate per il Personale.

Art. 28

Regole di condotta specifiche per Amministratori, Soci e Dirigenti

Gli Amministratori, i Soci e i Dirigenti del Gruppo Sogima s'impegnano a:

- adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
- rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
- adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori;
- rifiutare ogni forma di corruzione/concussione;

Gli Amministratori e i Dirigenti, in qualità di garanti del Codice Etico, hanno il compito di:

- divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;

- pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari;
- esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
- procedere alla periodica revisione del Codice.

Art. 29

Principi e norme di comportamento per il Personale e per i collaboratori

Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse del Gruppo devono informare la propria condotta, sia nei rapporti interni e sia nei confronti degli interlocutori esterni al Gruppo, alla normativa vigente, nonché, precipuamente, ai principi del Modello e del presente Codice Etico. Con riferimento al Modello, occorre:

- evitare di porre in essere, di dare causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto;
- collaborare con l'O.d.V. nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste;
- effettuare nei confronti dell'O.d.V. le comunicazioni previste dal presente Codice;
- segnalare all'O.d.V. eventuali disfunzioni o violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse del Gruppo possono rivolgersi in qualsiasi momento all'Organismo di Vigilanza, sia per iscritto (anche a mezzo *e-mail* all'indirizzo simone.faiella@scln.it) sia mediante il meccanismo del cd. "*Whistleblowing*" sia verbalmente, anche al fine di richiedere delucidazioni e/o informazioni in merito:

- all'interpretazione del Codice Etico e/o degli altri protocolli connessi al Modello;
- alla legittimità di un determinato comportamento o condotta concreti, così come alla loro opportunità o conformità rispetto al Modello o al Codice Etico. In aggiunta alle previsioni di carattere generale sopra riportate, il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse del Gruppo devono, altresì, rispettare i principi e le norme di comportamento di seguito indicate e riguardanti sia questioni ritenute di particolare rilevanza sotto il profilo etico, sia specifici settori dell'attività aziendale.

Art. 29 bis
Conflitto di interessi

Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse di Sogima Holding Srl e delle partecipate devono evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con il Gruppo Sogima, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse del Gruppo e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice. Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse del Gruppo devono comunicare tale circostanza al proprio superiore gerarchico e all'O.d.V., astenendosi dal compiere qualsiasi operazione.

Art. 29 ter
Ripudio di qualsivoglia forma di corruzione

Il Gruppo Sogima vieta al Personale e ai soggetti che svolgono le attività nell'interesse del Gruppo stesso di offrire, promettere e dare, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego o a mezzo di attività - anche commerciali - direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio e/o soggetti privati per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio. Allo stesso modo, è fatto divieto di accettare denaro o altra utilità, sia economica che di qualsiasi altra natura, per le Società costituenti il Gruppo Sogima e/o per se stessi e/o terzi, qualora ciò sia volto ad influenzare il compimento (o anche l'omissione) di atti in violazione dei propri obblighi professionali. È consentita, soltanto nei confronti di soggetti privati che hanno rapporti commerciali e/o imprenditoriali con il Gruppo, la dazione di regali e/o omaggi che siano di modico valore e rientrino nelle ordinarie prassi e consuetudini, nel rispetto delle procedure interne. In ogni caso, chiunque opera in nome e per conto del Gruppo Sogima si dovrà astenere da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici - se noti - degli interlocutori pubblici e/o privati con cui ha rapporti.

Art. 29 quater

Rapporti con fornitori, appaltatori, terze parti contrattuali

Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse di Sogima Holding Srl e delle partecipate devono improntare i rapporti con i fornitori, appaltatori, subappaltatori, terze parti contrattuali in genere alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne e, in particolare, di quelle relative ai rapporti con la clientela e quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori. Nella scelta dei propri fornitori, appaltatori e subappaltatori e terze parti in genere, il Gruppo opera con il fine di conseguire il massimo vantaggio competitivo, assumendo comportamenti non discriminatori. Nella scelta dei propri fornitori, appaltatori o subappaltatori e terze parti in genere, il Gruppo tiene conto - oltre che della convenienza economica - anche della capacità tecnico/economica dei propri contraenti valutandone globalmente l'affidabilità con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere, nel pieno rispetto della normativa vigente. Le relazioni con i fornitori, appaltatori e subappaltatori e terze parti in genere sono sempre regolate da specifici contratti, finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

Art. 29 quinquies

Riservatezza

Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse del Gruppo devono trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi. Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito del Gruppo, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

Art. 29 *sexies*
Diligenza nell'utilizzo dei beni del Gruppo Sogima

Il Personale deve proteggere e custodire i valori ed i beni del Gruppo ad esso affidati, e contribuire alla tutela del patrimonio del Gruppo stesso, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sulla sicurezza di tale patrimonio. In ogni caso, il Personale deve evitare di utilizzare a vantaggio personale, o comunque a fini impropri, risorse, beni o materiali del Gruppo.

Art. 29 *septies*
Bilancio ed altri documenti sociali

Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse del Gruppo dovranno riservare particolare attenzione alla attività di predisposizione del bilancio e degli altri documenti sociali. A tale proposito, sarà necessario garantire, conformemente a quanto disposto dai principi indicati nelle Linee Guida Confindustria:

- un'adeguata collaborazione alle funzioni aziendali preposte alla redazione dei documenti sociali;
- la completezza, la chiarezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni forniti;
- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili.

Art. 29 *octies*
Sicurezza e salute

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Personale del Gruppo deve, in particolare:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. *d)* ed *e)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. *g)*, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e segnalandone eventuali difetti o inconvenienti al datore di lavoro o al dirigente o al preposto;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

Art. 29 *novies* **Antiriciclaggio**

Il Personale ed i soggetti che svolgono le attività nell'interesse di Sogima Holding Srl e delle partecipate, adottano tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare, è obbligatorio, tra l'altro, che:

- gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari del Gruppo siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che il Gruppo Sogima intende acquisire;
- siano fissati i criteri di valutazione delle offerte;
- con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei *partner*, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie;
- in caso di conclusione di accordi/*joint venture* finalizzate alla realizzazione di investimenti, sia garantita la massima trasparenza;
- sia tenuto un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla fatturazione e alla registrazione delle fatture nelle scritture contabili obbligatorie;
- sia tenuto un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nella compilazione e successiva presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- ci si astenga dal compiere qualsivoglia operazione volta ad evitare il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione fiscali;
- ci si astenga dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente finalizzate a consentire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- si provveda alla regolare presentazione delle dichiarazioni fiscali ed al tempestivo pagamento dell'imposta dovuta.

Art. 29 decies
Utilizzo dei sistemi informatici

Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse del Gruppo Sogima (o che promuovono prodotti del Gruppo Sogima) e/o delle proprie partecipate, nello svolgimento delle proprie attività professionali, devono utilizzare gli strumenti e i servizi informatici o telematici nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (e, particolarmente, in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, *privacy* e diritto d'autore) e delle procedure interne. Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse del Gruppo non possono caricare sui sistemi aziendali *software* presi a prestito o non autorizzati, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi, concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi. Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse di SOGIMA HOLDING e/o delle partecipate devono utilizzare i *computers* e gli strumenti informatici messi a disposizione dal Gruppo esclusivamente per fini aziendali; di conseguenza, il Gruppo si riserva il diritto di verificare il contenuto dei *computers* nonché il corretto utilizzo degli strumenti informatici nel rispetto delle procedure aziendali. Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse del Gruppo (o che promuovono prodotti dello stesso), inoltre, sono tenuti a non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere ad espressioni linguistiche non conformi allo stile del Gruppo che lo compongono, o comunque a un linguaggio non appropriato.

Art. 29 undecies **Controllo e trasparenza contabile**

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali, del *management* o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili. È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutti i dipendenti di Sogima Holding Srl e delle partecipate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Art. 29 duodecies
Tutela del capitale sociale e dei creditori

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa italiana, cui il Gruppo Sogima fa riferimento, gli Organi Sociali, il Management, il Personale dipendente, i Collaboratori esterni sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale (ad es.: fusioni, scissioni, acquisizioni di Aziende, ripartizione di utili e riserve, ecc.) e ad agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- Inoltre il Gruppo Sogima assicura il regolare funzionamento dei propri organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge nonché, la libera e corretta formazione della volontà assembleare; è dunque imposto il rigoroso rispetto delle procedure interne predisposte a tal fine dalle Società costituenti il Gruppo Sogima e/o, comunque, l'adozione di comportamenti coerenti con tale principio. In particolare con riferimento alla formazione del bilancio, SOGIMA HOLDING e le sue partecipate considerano la veridicità, correttezza e trasparenza della contabilità, dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, principio essenziale nella condotta degli affari e garanzia di equa competizione. Ciò esige che siano approfondite la validità, l'accuratezza, la completezza delle informazioni di base per le registrazioni nella contabilità. Conseguentemente, non è consentito alcun occultamento di informazioni né alcuna rappresentazione parziale o fuorviante dei dati economici, patrimoniali e finanziari da parte del management e dei soggetti sottoposti alla loro direzione e

controllo. Pertanto, tutti i collaboratori sia interni che esterni impegnati nel produrre, processare, contabilizzare tali informazioni sono responsabili della trasparenza dei conti e dei bilanci del Gruppo Sogima. Ogni trascuratezza, omissione o falsificazione di cui i dipendenti dovessero venire a conoscenza deve essere prontamente riferita all'O.d.V..

Art. 30

Principi e norme di comportamento per i Terzi destinatari

Oltre che ai componenti degli organi sociali ed al Personale, il presente Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si applicano anche ai Terzi destinatari, intendendosi con tale qualifica fare riferimento ai soggetti, esterni al Gruppo, che operino, direttamente o indirettamente per il Gruppo Sogima (a titolo esemplificativo e non esaustivo, appaltatori, subappaltatori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, *partner* commerciali) e/o delle sue partecipate. I Terzi destinatari sono, pertanto, obbligati al rispetto delle disposizioni del Modello e del presente Codice e, in particolare, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, dei principi etici di carattere generale e delle norme di comportamento dettate per il Personale delle Società costituenti il Gruppo Sogima. In assenza dell'impegno espresso a rispettare le norme del presente Codice Etico, le Società del Gruppo non concluderanno e/o non proseguiranno alcun rapporto con il Terzo destinatario. A tal fine, è previsto l'inserimento, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali, di apposite clausole volte a confermare l'obbligo del Terzo destinatario di conformarsi pienamente al presente Codice, nonché a prevedere, in caso di violazione, una diffida al puntuale rispetto del Modello ovvero l'applicazione di penali o, ancora, la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i rapporti contrattuali già in essere al momento dell'entrata in vigore del Codice Etico, il Gruppo provvede a far sottoscrivere al Terzo destinatario un'apposita pattuizione integrativa avente il contenuto sopra indicato.

CAPO IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO
ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE

Art. 31

Comunicazione e Diffusione del Codice Etico

Le Società costituenti il Gruppo Sogima si impegnano a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico. Il Modello 231/2001 è portato a conoscenza di tutti i destinatari interni attraverso interventi di comunicazione e diffusione modulati in base alle responsabilità ricoperte nell'ambito dell'organizzazione e al diverso livello di coinvolgimento nelle aree di attività a rischio. L'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua. Il Modello viene inserito nelle sue parti generali sul sito *internet* e sul portale aziendale fornendo di ciò comunicazione al personale e annunciando specifici interventi formativi in merito. Con particolare riferimento agli Organi Sociali ed al Personale garantisce:

- la distribuzione del Codice Etico a tutti i componenti degli Organi sociali;
- l'affissione dello stesso in un luogo della sede aziendale accessibile a tutti;
- l'ausilio nell'interpretazione e nel chiarimento delle disposizioni contenute nel Codice;
- l'ideazione di sistemi di verifica circa l'effettiva osservanza del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza ex d. lgs. 231/01 (di seguito O.d.V.) su cui incombe il controllo circa l'efficace attuazione del Modello promuove e monitora le iniziative di formazione sui principi del Codice Etico, diversamente strutturate e differenziate in considerazione del ruolo rivestito e delle responsabilità assegnate alle risorse interessate. La formazione sarà più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificati come cd. *apicali* dal decreto, nonché per quelli che operano nelle aree cd. "a rischio" ai sensi del Modello con particolare *focus* sulla prevenzione della corruzione. Con particolare riferimento ai Terzi destinatari e comunque a qualunque altro interlocutore, il Gruppo Sogima provvede altresì a:

- informare tali soggetti circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice Etico;
- divulgare il Codice mediante i sistemi informativi aziendali;
- esigere dagli stessi il rispetto del Codice Etico;
- far sottoscrivere clausole e/o comunque dichiarazioni contenute e/o comunque allegate ai relativi contratti volte per un verso a formalizzare l'impegno al rispetto del d.lgs. 231/2001, del Modello e del Codice Etico e

per l'altro verso a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale che verranno applicate a seguito della violazione di tale impegno. Il Gruppo curerà la definizione ed il costante miglioramento di tali clausole. Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice saranno tempestivamente discussi con l'O.d.V.

Art. 32 **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del Modello e del Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza, fermo restando quanto previsto nella Parte Generale del Modello.

Art. 33 **Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni**

Per ciò che concerne la tipizzazione delle violazioni del Modello, incluso per ciò che attiene il Codice Etico, nonché le sanzioni applicabili ed il procedimento di contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni, si rimanda a quanto previsto nel sistema disciplinare descritto nella Parte Generale e Speciale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque saranno valutate dall'Assemblea dei soci, i cui componenti avranno il compito di verificare la notizia e quindi ascolteranno le testimonianze di tutte le parti in causa.

Nel caso di accertamento delle violazioni, l'Assemblea deciderà l'azione disciplinare da intraprendere.

Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:

- 1) richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità;
- 2) richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
- 3) sospensione dall'attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o reiterate ammonizioni;
- 4) espulsione dalla Società (con conseguente rimozione da ogni carica, funzione o mansione svolta in seno alla Società facente parte del Gruppo), nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice Etico.

La gravità di ogni avvenimento verrà decisa dal Consiglio e sarà inappellabile e insindacabile.

Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.

Con riguardo ai Terzi destinatari l'eventuale mancato rispetto dei principi e delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, può comportare l'irrogazione delle sanzioni della diffida, dell'applicazione di una penale o della risoluzione del contratto.

Art. 34

Segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico

Qualora un soggetto tenuto al rispetto del Modello e del presente Codice Etico venga a conoscenza di un fatto e/o di una circostanza idonea ad integrare il pericolo di una loro violazione, è tenuto a farne tempestiva segnalazione all'O.d.V.. Il Gruppo Sogima ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati, al fine di agevolare il processo di segnalazione all'O.d.V.. In particolare, è stata attivata un apposito meccanismo di segnalazione sul portale del Gruppo (cd. *Whistleblowing*), presso il quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto del Modello o del presente Codice. In aggiunta, le segnalazioni anonime possono essere effettuate per iscritto, inviando apposita comunicazione, anche anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, c/o Sogima Holding Srl, Via dell'industria n. 4, oppure tale segnalazione in forma anonima potrà essere depositata nell'apposito *box* posizionato presso la sede. In ogni caso, l'O.d.V. si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti.

Roma, 15 dicembre 2021